



già accolta dal vecchio Regolamento, approvato dagli organi di vigilanza, sarebbe costituita dal vincolo, a garanzia del mutuo, dei capitali assicurati con le polizze obbligatorie e di qualsiasi indennità che fosse essere concessa all'impiegato al momento della risoluzione del rapporto di impiego.

Il complesso delle somme suddette, allo stato attuale, già copre l'eccedenza del capitale da mutuarci nei limiti sopra indicati e non coperto dall'ipoteca, tuttavia, per l'ipotesi che aumenti di stipendio, non calcolabili ai fini dell'aumento dei capitali assicurati, possano determinare la possibilità per l'Istituto, di una deficienza di garanzia, si è proposto di aggiungere al Regolamento un'altra clausola, che limiti l'importo massimo concedibile ad una somma che, esclusa quella coperta dal valore dell'immobile, trovi capienza nell'anzidetto cumulo di indennità da liquidare nel caso di risoluzione del rapporto di impiego.